



Comune di Canicattì

(Provincia di Agrigento)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N° 200 DEL 8 NOV. 2012

OGGETTO	Ordinanza Ingiunzione di pagamento a carico di Calabrò Carmela per violazione dell'art. 5 comma 1 della L. R. n. 9 del 25/03/1996.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

Premesso che personale di questo Corpo di Polizia Municipale con verbale n°53 del 27/12/2011, ha accertato a carico della Sig.ra Calabrò Carmela (trasgressore), nata a Canicattì il 24/07/1961 ed ivi residente in Via Pirandello, 92 (Cod. Fisc. CLBCML61L64B602Z), nella qualità di titolare, la violazione dell'art. 5 comma 1 della L.R. n. 9 del 25/03/1996 perchè: "affiggeva nelle vetrate del suo esercizio commerciale rendendole visibili all'esterno manifesti graficamente ingannevoli "70 motivi per scoprire le nostre firme 7OUTLET" e senza l'obbligo di presentare la pubblicità relativa alla vendita straordinaria corredata degli estremi della comunicazione prevista dall'art. 4 della L.R. n° 9/1996 e delle durate stesse";

Visto il verbale n°53 del 27/12/2011 redatto dal Corpo di Polizia Municipale con il quale è stata accertata in data 27/12/2011 la suddetta violazione alla Sig.ra Calabrò Carmela (trasgressore), notificata in data 13/01/2012, come sopra meglio generalizzata;

Considerato che, per la suddetta violazione, è prevista dall'art. 11 del L.R. n°9/1996, la sanzione pecuniaria da € 1.291,00 ad € 3.873,00 - ed il pagamento in misura ridotta della somma di € 1.291,00 - ai sensi dell'art. 16 della legge n° 689/1981 entro il termine di giorni 60 dalla contestazione e notificazione della violazione;

Considerato che, la Sig.ra Calabrò Carmela, nei termini previsti, con nota prot. n.5213 del 31/01/2012, ha presentato scritto difensivo avverso il suddetto verbale, chiedendo di essere sentita, adducendo che: "la ditta Calabrò Trend s.r.l. non ha effettuato nessuna pubblicità ingannevole, in quanto i manifesti non potevano in alcun modo ritenersi idonei ad indurre in errore le persone alle quali erano rivolti o pregiudicare il loro comportamento economico o a ledere un concorrente. Il manifesto in questione richiamava il logo aziendale "7Outlet" ed era volto a rendere nota l'apertura del 7° esercizio del gruppo Calabrò";

Vista la nota prot. n°10621 del 29/02/2012, con la quale si invitava la sig.ra Calabrò Carmela a presentarsi per essere sentita sull'accertamento del verbale di violazione amministrativa;

Visto il verbale di audizione prot. n°12176 dell'08/03/2012, nel corso della quale la ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni, in merito allo scritto difensivo presentato: "Confermo quanto da me sottoscritto con lo scritto difensivo. Aggiungo, che in quel periodo parecchi esercizi commerciali effettuavano sconti fino al 50% su merce di stagione in modo palese, mentre la vendita dell'Outlet in questione riguardava merce delle stagioni precedenti. Infine non sono mai stata invitata alla rimozione dei manifesti affissi sulla vetrina, così come fatto con altri commercianti della zona";

Esaminato il ricorso, e le motivazioni poste alla base dello stesso, nonché tutti gli atti del presente procedimento, dai quali si evince comunque la fondatezza della violazione accertata;

Valutati ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui all'art. 11 della legge n.689/1981 e tenute presenti le modalità dell'infrazione e la descrizione fatta dai verbalizzanti;

Preso atto che l'infrazione commessa, nel caso in questione non ha caratterizzazione specifiche che possono indurre ad apprezzarla con maggiore o minore rigore, e pertanto si può fare riferimento, ai fini della quantificazione della sanzione, al criterio adottato dall'art. 16 della Legge n° 689/81;

Visto l'art. 5 comma 1° e l'art. 11 della L. R. n°9/96 e s.m.i.;

Vista la legge n° 689/1981 e s.m.i.;

Visto:

- l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Preso atto delle competenze ad adottare il presente atto ai sensi dell'art. 22/7° della L.R. n°28/1999 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

ORDINA

Alla Sig.ra Calabrò Carmela (trasgressore), nata a Canicattì il 24/07/1961 ed ivi residente in Via Pirandello, 92 (Cod. Fisc. CLBCML61L64B602Z), di pagare la somma di € 1.309,91 quale sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione della violazione dell'art. 8 comma 1 della L.R. n°9/1996;

INGIUNGE

Alla Sig.ra Calabrò Carmela (trasgressore), come sopra generalizzata, di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, la complessiva somma di € 1.309,91 – di cui:

- € 1.291,00 per sanzione amministrativa;
- € 10,50 per spese di notifica della sanzione amministrativa;
- € 6,60 per spese di notifica della presente Ordinanza;
- € 1,81 per bollo;

alla Regione Siciliana, cui a norma di legge spettano i proventi per la violazione in questione, sul c/c Postale n°229922 intestato a Banco di Sicilia – Ufficio Cassa della Regione Siciliana di Agrigento indicando nella causale di versamento; Comune di Canicattì Ordinanza di Ingiunzione n° ____ del ____ Cap. 1742 – Capo II Entrate – sanzione amministrativa irrogata in materia di commercio, ai sensi dell'art. 8 L.R. n°9/1996.

L'opposizione non interrompe i termini.

Nel caso di inadempimento, si darà corso alla riscossione coattiva a termine dell'art. 27 della citata Legge n° 689/81.

La Polizia Municipale è incaricata della notifica della presente Ordinanza Ingiunzione:

- alla Sig.ra Calabrò Carmela (trasgressore), nata a Canicattì il 24/07/1961 ed ivi residente in Via Pirandello, 92

Avvertenze:

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

- responsabile del procedimento è la Sig.ra Scaglione Anna Maria dell'ufficio Comando di Corpo della Direzione Polizia Municipale;
- l'interessato dovrà esibire o trasmettere al Comando della Polizia Municipale di Canicattì copia della ricevuta di pagamento entro i successivi cinque giorni;
- trascorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento della somma ingiunta, il presente provvedimento costituirà titolo esecutivo per il recupero coattivo della somma dovuta;
- l'interessato può proporre opposizione avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione davanti al Giudice di Pace di Canicattì, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150 dell'01/09/2001.

Desideriamo informarLa che, il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità relative al procedimento amministrativo.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione degli adempimenti secondo le modalità di legge e regolamento.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

5. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute e dati giudiziari relativi ad eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso.

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ai sensi dell'art. 112 T.U. D.Lgs. n° 196/2003, ha le finalità concernenti la definizione del procedimento amministrativo e sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale di Canicattì. Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione.

Il Responsabile del procedimento

Rag. Anna Maria Scaglione

Il Dirigente - Comandante

Dott. Diego Peruga



Sindaco
Rag. Vincenzo Corbo

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____ dipendente del Comune di Canicattì (AG), in data _____ ha notificato copia del presente atto al Sig. _____

residente in _____ Via/C.so _____

mediante consegna a mani di _____ quale _____ a

mezzo posta con raccomandata A/R, spedita in data _____ dall'Ufficio Postale di _____;

mediante _____

FIRMA PER RICEVUTA

IL MESSO
